



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08

COMMITTENTE	Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della Ricerca di Padova Corso Stati Uniti, 4 - 35127 PADOVA
OGGETTO	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, EVOLUTIVA CON REPERIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA IN CASO D'URGENZA, AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ASSIMILATI DA ESEGUIRSI c/o IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA, SITO IN CORSO STATI UNITI, 4
Data	Firma CNR Firma Ditta



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. ART. 26 DEL D.LGS 81/08 — OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE A COMMITTENTE.....	6
A.1 ASPETTI GENERALI	6
A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	6
SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE	7
B.1 ASPETTI GENERALI	7
B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL’IMPRESA	7
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE.....	9

ALLEGATI

ALLEGATO I ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA	11
ALLEGATO II QUADRO SINOTTICO DELLE RESPONSABILITÀ 81/08	12



1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra la Struttura del CNR e la Ditta



2. Art. 26 del D.lgs 81/08 - Obblighi connessi ai contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che



il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai

sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



SEZIONE A COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

Vedi Documento di Informazione sui rischi esistenti del CNR.

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio da movimentazione mezzi
- rischio incendio
- sovrapposizione attività
- rischio elettrico
- rischi specifici

Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio da movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none">• Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada, alla segnaletica presente e ad eventuali disposizioni dell'Area.
Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none">• Presso la Sede oggetto dell'appalto sono presenti attività soggette (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.• Sono comunque presenti tutti gli apprestamenti previsti dalle normative antincendio.• Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo
Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none">• Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali• Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati.
Rischio Elettrico	<ul style="list-style-type: none">• Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica
Rischi Specifici	<ul style="list-style-type: none">• Attenersi alle indicazioni affisse all'esterno dei locali adibiti a



(chimico, radiazioni, macchine utensili, etc.)	laboratori, nonché alle eventuali indicazioni verbali e/o scritte dei preposti alla sicurezza presso le singole Strutture
--	---

SEZIONE B: Ditta

B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto ovvero servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, evolutiva con reperibilità notturna e festiva in caso d'urgenza, agli impianti elettrici ed assimilati, comportano i seguenti fattori di rischio interferenti.

Fattore di rischio	Misure da adottare
Scivolamento/caduta	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione
Macchinari elettrici	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione• Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati
Agenti chimici	<ul style="list-style-type: none">• Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti• Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti (quantità, diluizione, etc.)• Aerazione adeguata dei locali• Operatori adeguatamente formati
Movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto del codice della strada e/o della segnaletica interna Lungo i percorsi carrabili il passaggio dei pedoni dovrà essere protetto



Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.



SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio	Misure da adottare	A cura di
Rischio da movimentazione mezzi	Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada, alla segnaletica presente, alle disposizioni dell'Area.	Ditta
	Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne dell'Area	CNR/ Ditta
	Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo	CNR/ Ditta
Rischio incendio	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	CNR/ Ditta
Sovrapposizione attività	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.	CNR
Rischio Elettrico	Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica	CNR / Ditta
Rischi Specifici (chimico, radiazioni, macchine utensili, etc)	Attenersi alle indicazioni affisse all'esterno dei locali adibiti a laboratori, nonché alle eventuali indicazioni verbali e/o scritte dei preposti alla sicurezza presso le singole Strutture	CNR / Ditta
Scivolamento/caduta	Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione	Ditta
Macchinari elettrici	Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione	Ditta
Agenti chimici	Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati	Ditta
	Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti (quantità, diluizione, etc.) Aerazione adeguata dei locali Operatori adeguatamente formati	CNR / Ditta



PER APPROVAZIONE

DITTA APPALTANTE

**Presidente dell'Area della Ricerca di
Padova del CNR
Dott. Sergio DAOLIO**

Data.....



ALLEGATO I

Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura della Ditta

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
 - DURC.
 - Documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi
 - Impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR, le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
 - dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza;
 - dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;
 - invio schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
-



Allegato II

Quadro sinottico delle responsabilità 81/08

IMPRESA APPALTATRICE:	Nome	Indirizzo	Telefono
Legale Rappresentante			
Responsabile SPP			
Medico Competente			